

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO

della Regione Puglia, in persona del presidente pro-tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1893 del 9 settembre 2011, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dal Prof. Avv. Nicola Colaianni, elettivamente domiciliata in Roma presso la Delegazione Regione Puglia - Via Barberini, 36

contro

il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliato *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 19, commi quarto e quinto, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, per violazione dell'art.117, comma terzo della Costituzione.

Sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 164 del 16 luglio 2011 è stata pubblicata la legge n. 111/2011, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

L'art. 19, commi quarto e quinto, di tale legge dispone:

4. Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

Tali disposizioni, in quanto stabiliscono nel dettaglio l'aggregazione di scuole in istituti comprensivi e la soglia minima di alunni per l'assegnazione di dirigenti a tempo indeterminato, sono immediatamente (la loro decorrenza coincidendo con l'anno scolastico appena iniziato) lesive della competenza regionale in materia di offerta formativa e di programmazione della rete scolastica, delegata alle Regioni già prima della novella costituzionale del 2011 dall'art. 138 del d. lgs. 112/1998 ("*sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative: a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a*").

Nella revisione costituzionale dell'art. 117 la materia dell'istruzione (salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale) forma oggetto di potestà concorrente (art. 117 terzo comma Cost.), mentre allo Stato è riservata soltanto la potestà legislativa esclusiva in materia di norme generali sull'istruzione (art. 117 secondo comma lett. n). Ma nessun dubbio può esservi sulla persistenza della competenza suindicata in capo alle Regioni perchè, come perspicuamente ribadito da codesta Corte nella sentenza n. 200 del 2009, "*Nel complesso intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, principi fondamentali, leggi regionali e determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche, si può assumere per certo che il prescritto ambito di legislazione regionale sta proprio nella programmazione della rete scolastica. E' infatti implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le regioni di una funzione che era già ad esse conferita nella forma della competenza delegata dell'art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998.....Una volta attribuita l'istruzione alla competenza concorrente, il riparto imposto dall'art. 117 postula che, in tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio, compito dello Stato sia solo quello di fissare principi*".

Se, "proprio alla luce del fatto che già la normativa antecedente alla riforma del Titolo V prevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e quindi postulava la competenza sulla programmazione scolastica di cui all'art. 138 del d.lgs. n. 112 del 1998, è da escludersi che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita"

(sentenza n. 34/2005 che richiama la precedente e conforme sentenza n. 13 del 2004; cfr. anche la n. 423/2004), è indiscutibile la competenza regionale, ex art. 117 terzo comma Cost., in relazione ai profili organizzativi del servizio scolastico e in ordine all'articolazione della rete scolastica.

Le norme in oggetto non possono infatti essere inquadrate nelle norme generali sull'istruzione, di cui alla lett. n) del secondo comma dell'art. 117 Cost., cioè in quelle norme "sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e quindi applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale" (Corte cost. n. 279/2005): quali "le indicazioni delle finalità" della scuola, le "condizioni minime di uniformità in materia scolastica" o quegli essenziali interventi volti a garantire l'uguaglianza sostanziale nell'accesso e nella fruizione della cultura, tali da doversi applicare indistintamente su tutto il territorio nazionale (come, ad esempio, la tipologia e la durata dei corsi di istruzione, le modalità di passaggio tra i diversi ordini di scuola, la valutazione degli apprendimenti, il riconoscimento dei titoli di studio, i criteri di selezione e di reclutamento del personale).

Le norme in oggetto riguardano, invece, direttamente l'assetto organizzativo del sistema scolastico, per cui le Regioni vengono, di fatto, private del ruolo primario nell'istituzione e nell'organizzazione delle scuole, che rappresenta senz'altro l'aspetto più rilevante nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione della rete scolastica.

L'attuazione di una così radicale riforma incide sull'offerta formativa, sulla programmazione e sul dimensionamento della rete scolastica. Con risultati verosimilmente peggiorativi in quanto può agevolmente rilevarsi che, fermo restando il rispetto degli standard minimi, la rete scolastica e il dimensionamento degli istituti sono più efficacemente organizzati se tengono conto delle diverse realtà territoriali, realtà che meglio sono conosciute dalle Amministrazioni regionali: delle quali, invece, le disposizioni contestate neppure prevedono un adeguato coinvolgimento.

Peraltro, non possono ritenersi giustificate le disposizioni contestate con il richiamo ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'art. 117 secondo comma lett. m) Cost., perché esse non fissano standards minimi cui le Regioni devono attenersi nell'esercizio delle loro funzioni organizzative, ma, come rilevato, allocano in capo allo Stato le funzioni finalizzate alla riorganizzazione della rete scolastica e al nuovo dimensionamento degli istituti. Un conto è la determinazione dei livelli essenziali, nel rispetto dei quali le Regioni ben potranno determinare standards qualitativi dei servizi superiori rispetto ai minimi, un altro è la minuziosa regolamentazione dell'esercizio della concreta potestà amministrativa.

Si aggiunga che la decorrenza delle disposizioni invasive coincide con l'anno scolastico 2011-2012, senza dare così alle Regioni il tempo per adeguare e modificare la propria offerta formativa al nuovo sistema e vanificando la programmazione annuale della rete scolastica regionale per l'anno 2011/2012 che, come le altre Regioni, la Regione Puglia ha già deliberato fin dal dicembre 2010 (DGR n. 2954 del 28.12.2010, integrata dalla DGR n. 98 del 26.1.2011).

Le disposizioni, per i profili qui in rilievo, rappresentano pertanto un inammissibile passo indietro rispetto alle prerogative riconosciute alle Regioni, ciò che rende evidente la violazione delle attribuzioni regionali di cui all'art. 117 Cost. in materia di istruzione.

PQM

La Regione Puglia, come in atti rappresentata e difesa,

chiede

che la Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, commi quarto e quinto, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, per violazione dell'art.117, comma terzo, della Costituzione.

Bari-Roma 10settembre 2011

Prof. avv. Nicola Colaianni

Si allega la deliberazione Giunta regionale Puglia n. 1893 del 9.9.2011

Relazione di notifica

Ad istanza della Regione Puglia, come in atti rappresentata e difesa,

io sottoscritto Aiutante Ufficiale giudiziario addetto all'ufficio notifiche presso la Corte d'appello di Roma ho notificato il suesteso ricorso

- Al Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore nel suo ufficio in Roma, palazzo Chigi...

Consegnandone copia conforme a mani di

Al Presidente del Consiglio dei ministri protempore nel domicilio eletto presso Avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi...